



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

## **GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE**

### **COVID-19**

#### **INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

#### **ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**



*(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)*

#### **ALLEGATO 7**

#### **ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'ATTUALE FASE DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

#### **INFORMATIVA AI LAVORATORI**

**MAGGIO 2020**

	<p><i>Emergenza sanitaria Covid- 19</i></p> <p><i>Attività di sorveglianza sanitaria nell'attuale fase della pandemia di COVID-19. Informativa ai lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

## **INFORMATIVA AI LAVORATORI**

Le disposizioni emanate per il contrasto del contagio di COVID19 sui luoghi di lavoro introducono alcune rilevanti novità nell'ambito della sorveglianza sanitaria, allo scopo di evitare che le visite mediche possano costituire un'occasione di diffusione del contagio, nel tentativo di tutelare i soggetti ipersuscettibili in questa nuova fase dell'epidemia in cui riprendono le attività lavorative e di gestire in sicurezza il rientro al lavoro dei malati di COVID19 che sono guariti. In questo modo la sorveglianza sanitaria si configura come un'attività finalizzata sia alla tutela del singolo lavoratore, sia alla tutela della collettività.

**Visite mediche.** Le attività di sorveglianza sanitaria sono effettuate in condizioni tali da minimizzare il rischio di diffusione del contagio. Si svolgono di norma in un ambulatorio medico o comunque in un ambiente di metratura adeguata a consentire il rispetto delle distanze interpersonali, ben aerato, in prossimità di servizi igienici, dove sia possibile pulire e disinfettare le superfici.

I lavoratori **NON** devono recarsi a visita se presentano febbre o sintomi respiratori anche lievi. Durante l'attesa devono rispettare la distanza interpersonale. In sala d'attesa e durante la visita devono indossare la mascherina.



Sono sospesi esami spirometrici, test alcolimetrici e drug test che saranno differiti al prossimo controllo in data successiva al 31 luglio 2020.

Sono eseguite prioritariamente le visite preventive/preassuntive, a richiesta, di cambio mansione, da rientro, mentre le visite periodiche possono essere differite a dopo il 31 luglio 2020.

**Visite da rientro dopo casi di COVID19.** I lavoratori che hanno contratto l'infezione COVID19 possono rientrare al lavoro solo dopo il rilascio della certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza. I lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero devono essere sottoposti ad una visita da rientro indipendentemente dalla durata dell'assenza.

**Lavoratori fragili e ipersuscettibili.** Il protocollo condiviso prevede che il medico competente segnali all'azienda situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che richiedono particolare tutela.

La disposizione si ricollega alla raccomandazione del DPCM 8 marzo 2020 rivolta a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

	<p><i>Emergenza sanitaria Covid- 19</i></p> <p><i>Attività di sorveglianza sanitaria nell'attuale fase della pandemia di COVID-19. Informativa ai lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

Nei casi più gravi il ruolo primario è in realtà svolto dai Medici di Medicina Generale (MMG), che possono certificare un'assenza per malattia. Negli altri casi, il medico competente, come chiarito dalla Circolare 14915 del Ministero della Salute, prescrive nel giudizio di idoneità l'adozione di provvedimenti cautelativi.

Il giudizio può essere emesso in sede di visita periodica, indipendentemente dalla richiesta da parte del lavoratore, per i casi di cui il medico sia già a conoscenza. Tuttavia, poiché le informazioni di cui dispone il medico competente non riguardano tutti i lavoratori, ma solo quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria, è opportuno che i lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di fragilità si facciano parte attiva presentando istanza di visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08. A tal fine è necessario diffondere una specifica informativa ai lavoratori.

Le società scientifiche indicano di considerare tra le malattie croniche le seguenti condizioni patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi mortali di COVID19.

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
- Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni;
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defibrillatori);
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica);

L'età avanzata (>55 anni) e la presenza di più di una patologia rappresentano aggravanti, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico.

Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità.

Nella valutazione dell'idoneità dei soggetti ipersuscettibili il medico competente tiene conto da un lato della fase dell'epidemia nel territorio in cui si trova il lavoratore e dall'altro del rischio generico aggravato di contagio connesso alla mansione specifica (es. contatto con il pubblico, presenza di specifiche fonti di esposizione, ecc.).